



**Comune di Serra Riccò**  
Provincia di Genova

**PIANO COMUNALE**  
**CONTENENTE I CRITERI IN MATERIA DI**  
**SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

artt. 54 e 55 L.R. 3 gennaio 2007, n . 1

Approvato con deliberazione del C.C. n. 14 del 31/03/2009

Il presente Piano Comunale contiene i criteri in materia di somministrazione di alimenti e bevande ed è emanato in conformità a quanto previsto dall'art. 55 del TUC 1/2007.

Il Testo Unico in materia di Commercio, approvato con Legge della Regione Liguria 02/01/2007, n. 1, costituisce insieme alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 27/02/2008, la fonte normativa di riferimento.

Le autorizzazioni alla somministrazione sono rilasciate dal Comune competente per territorio ai soggetti in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dagli artt. 12 e 13 del TUC 1/2007 in locali o aree a tal fine attrezzati, nel rispetto delle disposizioni di Legge in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, sicurezza alimentare, inquinamento acustico, destinazione d'uso dei locali, sicurezza e prevenzione incendi, sorvegliabilità dei locali e del presente Piano.

Gli esercizi autorizzati sono abilitati alla somministrazione sul posto, alla vendita per asporto, alla organizzazione di intrattenimenti senza ballo, all'installazione ed uso di impianti radiotelevisivi e simili, all'installazione ed uso di giochi autorizzabili ex TULPS 773/31, sempre nel rispetto della normativa vigente in materia e delle disposizioni del presente Piano.

La rete distributiva comunale è composta da n. 4 esercizi di somministrazione "bar", n. 19 esercizi di somministrazione "bar ristorante" e autorizzati ex art. 52 TUC, e n. 6 circoli, che, benchè non aperti al pubblico, rappresentano importanti luoghi di aggregazione all'interno delle singole frazioni, e, quindi, coinvolgono un numero importante di soci. Le recenti innovazioni della normativa hanno portato gli esercizi di somministrazione di bevande a evolvere la propria offerta, introducendo la somministrazione di prodotti di gastronomia anche nei bar.

	bar	bar ristorante	circoli
Zona A fondovalle	3	9	4
Zona B frazioni alte	1	10	2

La rete degli esercizi di somministrazione è sostanzialmente divisa in 2 parti: a esercizi che si rivolgono essenzialmente ad una clientela di tipo turistico e legata alle "gite fuori porta" durante i fine settimana, se ne contrappongono altri, in maggioranza a fondovalle, che si caratterizzano per una clientela più quotidiana, legata al fenomeno del pendolarismo, ed è caratterizzata da esercizi con una minore superficie.

L'art. 154 del TUC non ha influito in maniera significativa sul tessuto distributivo, avendo prodotto una sola "sdoppiatura".

Negli ultimi anni, l'entità demografica del Comune non ha subito notevoli variazioni, mantenendosi costantemente intorno alle 7900 unità:

anno	2003	2004	2005	2006	2007	2008
n. abitanti	7873	7867	7845	7885	7981	7988

Nel prossimo futuro non sono previsti interventi urbanistici tali che possano incidere in maniera sostanziale sul numero dei residenti.

Dal punto di vista territoriale il Comune di Serra Riccò si caratterizza per la presenza di una forte urbanizzazione del fondovalle, dove si concentrano le attività produttive artigianali e commerciali e la maggior parte della popolazione residente. Il resto del territorio comunale è caratterizzato da insediamenti storici, corrispondenti alle frazioni, distanziati gli uni dagli altri da

zone di scarsa edificazione, che progressivamente stanno cedendo il campo a insediamenti sparsi costituiti da edifici mono o bifamiliari.

Le frazioni alte esercitano una discreta attrattiva turistica, legata alla presenza di importanti vie frequentate dagli amanti del trekking (Alta Via dei Monti Liguri, ...) e alla forte presenza di "secondo case".

Da tutto ciò appare evidente che la programmazione dovrà essere finalizzata alla previsione di uno sviluppo armonico e sostenibile, compatibile con il territorio e con i suoi abitanti.

In particolare, considerate le caratteristiche dell'aggregazione urbana tra le frazioni collinari e il fondovalle urbanizzato si è reso necessario individuare 2 ambiti normativi differenti. L'una, zona A di fondovalle, (in cartografia evidenziata in colore viola) dove risulta una forte concentrazione di esercizi ed una carenza di infrastrutture legata alla mancanza di adeguate aree dedicate a servizi ed in particolare alla sosta delle autovetture. L'altra, zona B frazioni alte, dove minori risultano sia la concentrazione degli esercizi, sia la carenza di infrastrutture, dovuta soprattutto all'assenza di un tessuto urbano compatto. Da ciò è scaturita una normativa differenziata ritenuta più idonea ad assecondare le caratteristiche riscontrate in fase di analisi del territorio.

Dal punto di vista metodologico si è scelto di dotare il Comune di un Piano semplice e agile, che permetta agli operatori esistenti di convivere armonicamente con le nuove attività. Considerate poi le caratteristiche territoriali, si è scelto di mettere l'accento sull'aspetto inerente l'armonizzazione delle esigenze delle attività di somministrazione con quelle degli abitanti. Vengono lasciate all'iniziativa degli operatori le scelte relative alle caratteristiche qualitative dell'offerta, che, peraltro, all'attualità, è in generale abbastanza alta, per la presenza sia di locali destinati a giovani sia di esercizi rivolti a una clientela più tradizionale.

La problematica dell'ordine pubblico, intesa come convivenza degli esercizi con gli insediamenti abitativi preesistenti, ha condotto poi alla scelta di inserire nel presente Piano anche un articolo inerente le attività di intrattenimento, non al fine di regolamentarne l'apertura, ma al fine di ovviare alle criticità che tali attività inevitabilmente portano, e che non sono dissimili a quelle portate da alcune tipologie di esercizi di somministrazione.

# **CAPO 1 NUOVE APERTURE**

## **ART. 1 ZONA A**

a) E' ammessa l'apertura di nuovi esercizi di somministrazione con dimensioni fino a 50 mq., compresi anche le strutture esterne chiuse tipo dehors, che corrispondano alle seguenti caratteristiche:

- 1) scelgano un orario di apertura che preveda la chiusura dell'esercizio non oltre le ore 24.
- 2) sia garantita l'accessibilità dei disabili agli spazi aperti al pubblico e ad almeno a 1 servizio igienico.
- 3) l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 c.7 a) e c) sia limitata alla zona destinata a bar, esclusa la zona destinata al consumo dei pasti;

b) Esercizi con superficie superiore sono ammessi a condizione che presentino, oltre a quelli già previsti al punto a) gli ulteriori seguenti requisiti:

- 1) abbiano una dotazione di parcheggi privati a disposizione della clientela in ragione di 1 ogni 25 mq. o frazione di superficie di somministrazione, dislocati a non più di 50 m dall'ingresso dell'esercizio. Tale distanza deve essere calcolata avendo riguardo al percorso pedonale più breve; nel conteggio della superficie sono compresi anche le strutture esterne chiuse tipo dehors; per "parcheggio" si intende un posto auto di dimensioni di m. 5 x 2,30.

c) Esercizi che scelgono un orario di apertura che preveda la chiusura dell'esercizio oltre le ore 24, qualunque sia la loro superficie, sono ammessi a condizione che presentino oltre a quelli già previsti ai punti a) nn. 2 - 3 e b), gli ulteriori seguenti requisiti:

- 1) siano dotati di locali climatizzati e dotati di un locale per fumatori che consenta agli avventori di non sostare all'esterno del locale;
- 2) sia stato preventivamente presentato uno studio del clima acustico e una verifica finale certificata da tecnico abilitato di rispetto dei limiti di zona e delle normative interni ed esterni estesi alle abitazioni limitrofe;

## **ART. 2 ZONA B**

a) E' ammessa l'apertura di nuovi esercizi di somministrazione con dimensioni fino a 50 mq. , compresi anche le strutture esterne chiuse tipo dehors, che corrispondano alle seguenti caratteristiche:

- 1) scelgano un orario di apertura che preveda la chiusura dell'esercizio non oltre le ore 24,00;
- 2) sia garantita l'accessibilità dei disabili agli spazi aperti al pubblico e ad almeno a 1 servizio igienico;
- 3) l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 c.7 a) e c) sia limitata alla sala destinata a bar, esclusa la zona destinata al consumo dei pasti;

b) Esercizi con superficie superiore sono ammessi a condizione che presentino, oltre a quelli già previsti al punto a), gli ulteriori seguenti requisiti:

- 1) abbiano una dotazione di parcheggi privati a disposizione della clientela in ragione di 1 ogni 50 mq. o frazione di superficie di somministrazione, dislocati a non più di 50 m dall'ingresso dell'esercizio. Tale distanza deve essere calcolata avendo riguardo al percorso

pedonale più breve; nel conteggio della superficie sono compresi anche le strutture esterne chiuse tipo dehors; per “parcheggio” si intende un posto auto di dimensioni di m. 5 x 2,30.

c) Nella zona B non è ammessa l’apertura di esercizi che scelgono un orario di apertura che preveda la chiusura dell’esercizio oltre le ore 24, qualunque sia la loro superficie;

## **CAPO 2 ATTIVITÀ ESISTENTI**

### **ART. 3 TRASFERIMENTI**

Il trasferimento è ammesso sia all’interno delle singole zone che fra zone diverse e comporta l’adeguamento ai requisiti previsti dal presente Piano per le nuove aperture nella zona di nuova dislocazione.

### **ART. 4 AMPLIAMENTI**

I titolari degli esercizi di somministrazione esistenti alla data di entrata in vigore del presente Piano possono ampliare i loro esercizi fino al 20% della superficie precedentemente autorizzata senza obbligo di adeguamento ai requisiti richiesti per la zona di dislocazione. Tale facoltà può essere esercitata una sola volta nell’ambito temporale di vigenza del Piano.

Gli ampliamenti oltre tale percentuale danno origine all’obbligo di adeguamento.

### **ART. 5 SUBINGRESSI**

In assenza di modifiche strutturali, ossia di modifiche soggette al reg. CE 852/2004 il subingresso nella titolarità dell’autorizzazione non comporta adeguamento ai requisiti di cui al presente Piano;

Qualora il nuovo titolare apporti modifiche alle caratteristiche prese in considerazione per la definizione dei requisiti minimi, questa modifica si configura come modifica strutturale, comportando l’obbligo dell’adeguamento ai requisiti di cui al presente Piano;

## **CAPO 3 DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

### **ART. 6 SORVEGLIABILITÀ DEI LOCALI**

I locali destinati alla somministrazione devono essere conformi alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell’Interno 17/012/1992, n. 564 e successive modificazioni e integrazioni.

## ART. 7 ATTIVITA' ACCESSORIE

Le autorizzazioni all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande abilitano anche all'installazione e uso di impianti radiotelevisivi e simili, anche abilitati a trasmettere su reti decodificate, e di giochi previsti dalle normative vigenti semprechè:

- 1) l'intrattenimento si svolga in occasione della normale attività di somministrazione;
- 2) i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento; i locali, cioè, non devono essere idonei all'accoglimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale;
- 3) non vi sia pagamento di un biglietto d'ingresso; non si applichino aumenti dei costi delle consumazioni, rispetto al listino prezzi esposto.

Gli esercizi di somministrazione sono altresì abilitati alla realizzazione di intrattenimenti musicali senza ballo, così come definiti dalla Deliberazione del Consiglio Regionale 5/2008; tale attività è subordinata, oltre che alle precedenti, alle seguenti ulteriori condizioni:

- 1) siano dotati di locali climatizzati e dotati di un locale per fumatori che consenta agli avventori di non sostare all'esterno del locale;
- 2) vi sia stata preventivamente la presentazione di uno studio del clima acustico e di una verifica finale certificata da tecnico abilitato di rispetto dei limiti di zona e delle normative interni ed esterni estesi alle abitazioni limitrofe;

Le suddette condizioni non si applicano se tali intrattenimenti sono offerti sporadicamente in occasione di particolari circostanze o eventi ( ad es. matrimoni, festività di fine anno... ) .

## ART. 8 ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO

Per attività di intrattenimento si intendono

- 1) Sale da ballo
- 2) Locali notturni
- 3) Impianti sportivi
- 4) Sale giochi
- 5) Altri similari

Sempreché l'attività di intrattenimento sia prevalente (si intende sup. >3/4 della sup complessiva o 50%+1 del numero dei clienti)

Gli esercizi di attività di intrattenimento, ad esclusione degli impianti sportivi, indipendentemente dalla superficie, devono osservare le disposizioni di cui all' art.1 l. c) e sono ammessi solo nella zona A a condizione che nel raggio di 100 m non si trovino scuole, edifici di culto, case di riposo e simili;

## **CAPO 4 ORARI**

### **ART. 9 APERTURA AL PUBBLICO**

Gli esercizi di somministrazione possono aprire al pubblico con il seguente orario: 05,00 – 01,00 con un orario minimo non inferiore a n. 5 ore giornaliere e non superiore a n. 18 ore giornaliere.

Gli esercizi di somministrazione che optano per un orario di apertura non anteriore alle ore 18,00, possono protrarre l'apertura fino alle ore 2,00 e nelle serate di venerdì, sabato e prefestivi.

Ogni esercente ha l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario prescelto e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione in modo ben visibile di apposito cartello o altri idonei mezzi di informazione.

### **ART. 10 FESTIVITA'**

Nei giorni 31 dicembre e 5 gennaio gli esercizi hanno facoltà di prorogare l'orario fino alle ore 6,00.

### **ART. 11 CHIUSURA INFRASETTIMANALE**

Gli esercenti hanno facoltà di osservare il turno di chiusura infrasettimanale. Tale scelta va comunicata al comune e resa nota al pubblico mediante apposito cartello

## **CAPO 5 ALTRE DISPOSIZIONI**

### **ART. 12 AFFIDAMENTO DI REPARTO**

Il titolare di esercizi di somministrazione organizzato con più reparti può affidare ogni reparto in gestione sempre che il gestore abbia i requisiti per svolgere l'attività. L'affidamento deve essere comunicato al Comune, secondo quanto previsto dall'art. 133 del TUC.

### **ART. 13 SOMMINISTRAZIONE DA PARTE DI ESERCIZI COMMERCIALI E ARTIGIANALI GLI ESERCIZI DI VICINATO,**

I titolari di esercizi di vicinato e gli artigiani (panificatori, pasticceri, gelatai, pizzaioli al taglio...) possono consentire il consumo immediato dei prodotti alimentari senza servizio o attrezzature ad esso finalizzate. E' consentita solo la presenza di piani di appoggio e posate a perdere.

Per piani di appoggio si intendono mensole, ripiani, appoggi che in nessun caso siano apparecchiati; tali appoggi possono essere occupati per il tempo strettamente necessario alla consumazione; la superficie destinata a questa attività non può essere superiore al 5% della superficie di vendita. Questo tipo di attività è soggetta alle comunicazioni di cui al reg. CE 852/2007.

Lo svolgimento di tale attività non integra il requisito professionale di cui all'art. 13, c.1, 1. a) p.2) e l. b), p. 2).

#### ART. 14 ASPORTO DEL PRODOTTO;

Gli esercizi di somministrazione hanno facoltà di vendere per asporto di prodotti che somministrano nel rispetto dei limiti previsti dalle norme in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare.

#### ART. 15 SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL TITOLARE

E' ammessa la sostituzione temporanea del titolare da parte di un dipendente o di un preposto. Nel caso in cui l'assenza si prolunghi per oltre 60 giorni, si configura la stabilità dell'assenza, e quindi è necessario nominare un rappresentante in possesso dei requisiti professionali.

#### ART. 16 CUMULO DI AUTORIZZAZIONE IN CAPO A UNA SOLA PERSONA

Nel caso il titolare sia intestatario di più autorizzazioni, dovrà nominare un rappresentante per ogni singola attività.

#### ART. 17 QUIETE PUBBLICA

Gli esercenti pubblici esercizi e i responsabili dei circoli privati dovranno porre in essere ogni accorgimento al fine di evitare disturbo alla quiete pubblica. A tale fine va ricordato che a norma del Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione CC n. 40 del 19/07/1977 è fatto obbligo, a partire dalle ore 23, di abbassare il livello delle eventuali emissioni sonore a livelli non molesti.

I titolari degli esercizi interessati sono tenuti a sensibilizzare la clientela al rispetto della tranquillità del riposo dei residenti, soprattutto al momento dell'uscita dal locale e della sua chiusura. A tale proposito si ricorda che la Suprema Corte di Cassazione ha in più occasioni affermato il principio che il gestore del pubblico esercizio possa essere ritenuto responsabile per i rumori e schiamazzi determinati dalla propria attività ma anche dagli avventori nelle immediate vicinanze del locale stesso sentenza 3 marzo 2006 (12 aprile 2006) n. 15258.

#### ART. 18 SANZIONI

Alle violazioni delle norme contenute nel presente Piano si applicano le sanzioni previste dal capo XVII del TUC 1/2007.

Ove al momento della chiusura non si provvedesse al sollecito sgombero del locale si incorrerà nella violazione dell'art. 186 del Regolamento di esecuzione del TULPS approvato con RD 635/1940. Nessun cliente potrà trattenersi nell'esercizio dopo la chiusura, venendo meno in questo caso i requisiti di sicurezza del locale.

Le modalità di accertamento, contestazione, notifica e riscossione delle somme dovute sono determinate dalla legge 24/11/1981, n. 689.

## ART. 19 CONTROLLI

Il personale della Polizia Municipale, della Stazione dei Carabinieri competente per territorio e le altre Forze dell'Ordine competenti sono incaricate di curare l'esatta osservanza del presente provvedimento.

## ART. 20 RINVIO

Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente regolamento, va fatto riferimento alle normative vigenti in materia

## Art. 21 DURATA DEL PIANO

Il presente Piano entra in vigore al momento della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale; ha durata quadriennale dalla data di entrata in vigore e può essere modificato prima della scadenza con le stesse modalità previste per la sua approvazione.

## ART. 22 RICORSI

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente TAR entro 60 gg. o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg.